



Pratica n. **53/2020** Classificazione **9.2 Fascicolo N.45/2020**

Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Unità Operativa Segreteria Comando e Servizi

Dirigente titolare del Settore: Achille Zechini

ATTO SINDACALE N. 46 DEL 29/05/2020

OGGETTO

MOVIDA 2020 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D:LGS. 267/2000 – MODIFICA DEGLI ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE PER PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID 19 E OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE QUANDO CONSENTITO.

IL SINDACO

Premesso che:

- Visto il DPCM del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitare nel rispetto delle dette misure di sicurezza;
- sono vietati gli assembramenti di persone in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID -19;

Rilevato che:

- per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state emanate numerose disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ultima delle quali il DPCM del 17 maggio 2020.
- il predetto D.P.C.M. nonché il D.L. n. 33 del 16.05.2020, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantiene il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 è consentito ai sindaci adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza nei limiti dell'art. 1 comma 2 del citato Decreto che precisa alla lettera:

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e salute pubblica;

Evidenziato che :



- è necessario, a tutela della salute pubblica scongiurare i concreti rischi di una nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, peraltro nell'attuale fase di aumentata mobilità e di una maggiore occasione di contatti sociali.

- la suddetta necessità è emersa anche nel corso dell'ultima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi presso la Prefettura di Rimini

Visto inoltre l'art. 54, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto altresì di dover evitare che chi partecipa alla c.d. "MOVIDA" possa giungere sui luoghi ad essa deputati già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro, nonché di alimenti;

Vista l'ordinanza balneare n.1/2020 contenente disposizioni per l'applicazione delle misure per la mitigazione del rischio di contagio da covid-19 per l'esercizio in sicurezza delle attività negli arenili nella stagione balneare 2020, in base al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna".

Considerato che la detta ordinanza non sostituisce l'ordinanza balneare n 1/2019, ma la integra e sostituisce solo per quanto diversamente disposto. I contenuti della presente ordinanza sono in ogni caso prevalenti

Ritenuto pertanto necessario:

a) vietare la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto, dalle ore 19,00 alle ore 07.00 del giorno successivo;

b) consentire la consumazione di alimenti e bevande a tutti i clienti che siano regolarmente seduti al tavolo di bar e ristoranti o che si apprestino ad effettuare la propria consumazione al banco nel rispetto del distanziamento previsto dalla normativa vigente;

c) dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro, imporre l'obbligo al personale addetto alla somministrazione di alimenti e bevande dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del 17/05/2020 oltre che in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze , fermo restando il divieto di assembramento;

Ribadito che sia necessario vietare qualsiasi forma di assembramento sia atto legittimo, perfettamente compatibile con i poteri concessi al Sindaco dall'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e si appalesi funzionalmente adeguato a perseguire le finalità di prevenzione e contrasto dei beni, della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica come definiti dal D.M. del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica



Visto lo Statuto del Comune di Riccione, il vigente regolamento di Polizia Urbana nonché il Regolamento del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, la **decorrenza dalle ore 19.00 del 29 maggio 2020 fino alle ore 24.00 del 31/07/2020** fatti salvi eventuali successivi provvedimenti in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID – 19 delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico

Che su tutto il territorio comunale siano osservati i sotto indicati divieti:

1) Divieto di vendere per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.00 alle ore 07.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, attività commerciali, esercizi di vicinato attività artigianali di asporto e distributori automatici rimanendo invece consentita nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:

- solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa;
- e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo;

2) divieto di detenere e consumare dalle ore 19.00 alle ore 07.00 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico salvo servizi al tavolo dove tali aree siano in concessione

3) laddove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza, l'obbligo dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del 17/05/2020 per il personale che svolge attività di somministrazione e dove consentito dalle condizioni in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo restando il divieto di assembramento;

DISPONE

- 1) Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.
- 2) La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale on line e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

Al Sig. Prefetto di Rimini;
Al Sig. Questore di Rimini;
Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Riccione;
Al posto di Polizia c/o il comando di Polizia Municipale di Riccione;
Al Comando sottosezione della Polizia Stradale di Riccione;
Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;
Al Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale.



AVVERTE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento relative alla gestione dell'emergenza sanitaria legate alla diffusione della sindrome da Covid- 19 di cui al presente atto, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro così come previsto dall'art. 4 comma 1° del Decreto Legge n.19/2020 convertito in legge n. 35/2020 tanto per gli avventori, quanto per i trasgressori per quest'ultimi, peraltro, è prevista anche la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le restanti ulteriori trasgressioni alla presente ordinanza saranno invece punite con la sanzione amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla normativa anzidetta per l'importo di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 tanto per gli avventori quanto per i trasgressori.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 19,00 del 29 maggio 2020 alle ore 24.00 del 31 luglio 2020

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Segreteria Commissioni

Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana

Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico

Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici

Assessori

Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere

Vice Sindaco

Sindaco

Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue

Settore 06 - URP - Servizi Demografici - Progetti Europei - Biblioteca e Museo del Territorio

Segretario Comunale

Presidente Consiglio Comunale

Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Sindaco
TOSI RENATA



(Documento Firmato Digitalmente)